

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-249/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contro Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) <sup>(1)</sup>

(«Artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratori autonomi che esercitano attività professionali nel territorio di due Stati membri e risiedono in uno di essi — Richiesta di un contributo di moderazione — Base di calcolo»)

(2005/C 182/31)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-249/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Belgio), con decisione 9 giugno 2004, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2004, nella causa tra José Allard e Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 26 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, un contributo, quale il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289, va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico dello Stato.

2) L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto a

*lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.*

<sup>(1)</sup> GU C 190 del 24.7.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-287/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Svezia <sup>(1)</sup>

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/104/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Omessa trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 182/32)

(Lingua processuale: lo svedese)

Nella causa C-287/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato il 5 luglio 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström van Lier e sig. N. Yerrell) contro il Regno di Svezia (agente: sig. A. Kruse), la Corte (Sesta sezione), composta dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, U. Lohmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. M. Poireres Maduro, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, 6 e 8 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2. Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 228 dell'11.09.2004.